

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA GIUSTIZIA ALLA LUCE DEL DL 44/2021

L'art. 10 del DL 1.4.2021 n. 44 (*“misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”*) al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni prevede modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali. in deroga alla disciplina ordinaria. In particolare la norma prevede: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali.

La norma inoltre prevede, in ragione del numero di partecipanti, la possibilità di utilizzare sedi decentrate affidando al Dipartimento della funzione pubblica l'individuazione delle medesime anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (art. 247 comma 2 DL 34/2020 cd. Rilancio). Se necessario è consentita la non contestualità delle prove concorsuali assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Fino al permanere dello stato di emergenza (ad oggi 30 aprile 2021) **per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati pubblicati alla data del 1° aprile 2021 qualora non sia stata svolta alcuna attività** la cennata norma prevede per le amministrazioni l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali e la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza nonché il ricorso a sedi decentrate individuate dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base della provenienza geografica dei candidati ex art. 247 del DL Rilancio. Le medesime amministrazioni possono anche prevedere la fase di valutazione dei titoli dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. **Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza**, la norma stabilisce che le amministrazioni possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Il comma 5, inoltre, estende tali disposizioni, anche in deroga al bando, alle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Il comma 4 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA, provveda al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (2.800 unità di personale a tempo determinato per le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e per le autorità di gestione, gli organismi

intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le assunzioni vengono effettuate in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 (art. 1 co. 179, della I. 178/2020). I contratti hanno durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi. Il reclutamento viene effettuato mediante procedura concorsuale semplificata, in deroga alla disciplina ordinaria per lo svolgimento dei concorsi pubblici, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

A partire dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico (comma 9).

Per quanto riguarda nello specifico il Ministero della Giustizia, l'art. 10 (comma 10) conferma che per l'amministrazione penitenziaria e per quella per la giustizia minorile e di comunità le procedure concorsuali si svolgono secondo le medesime modalità prevista dalla legge (art. 259 DL 34/2020) per le Forze armate, per le Forze di polizia, per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La stessa norma (comma 11) prevede che le assunzioni dei 1080 operatori giudiziari a tempo determinato, con contratto di durata annuale ex art. 1, comma 925, L. 178/2020, possono avvenire mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 30 aprile 2021.

Roma, 12 aprile 2021

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra

